



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2012, n. 83

“MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE”

(G.U. giugno 2012, n. 147, S.O.)

(in vigore dalla data di pubblicazione in G.U.)

DISPOSIZIONI DI INTERESSE

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 17/2012

<p>PROJECT BOND (Art. 1)</p>	<p>Introdotte diverse misure volte ad agevolare l'emissione ed il collocamento di obbligazioni da parte delle società di progetto, rendendole appetibili per gli investitori; nella fattispecie, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'applicazione, per un triennio dalla sottoscrizione delle obbligazioni, di un regime fiscale agevolato consistente nell'equiparazione al regime degli interessi dei titoli di Stato (aliquota 12,50%) e nell'esclusione dei limiti di deducibilità assoluta degli interessi medesimi; - la possibilità di emettere i <i>project bond</i> anche per rifinanziare un debito già contratto.
<p>FINANZIAMENTO MEDIANTE DEFISCALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE REALIZZATE CON FINANZA DI PROGETTO (Art. 2)</p>	<p>Estensione delle forme finanziamento delle infrastrutture mediante defiscalizzazione previste dalla Legge di stabilità 2012 (art. 18 L. 181/2011) a <u>tutte le infrastrutture realizzate in partenariato pubblico privato</u> secondo le formule individuate dall'art. 3, comma 15 <i>ter</i>, del Codice dei contratti. L'articolo apporta inoltre alcuni aggiustamenti alla disciplina della defiscalizzazione relativa alle opere portuali.</p>
<p>CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE SULLO STUDIO DI FATTIBILITÀ A BASE DI GARA NELLA FINANZA DI PROGETTO (Art. 3)</p>	<p>L'articolo, attraverso l'inserimento del comma 1 <i>bis</i> nell'art. 14 <i>bis</i> della L. 241/1990, rende obbligatoria la conferenza di servizi preliminare relativamente alle opere realizzate mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 153 del Codice dei contratti. La conferenza si esprime sullo studio di fattibilità da porre a base di gara e le indicazioni fornite in sede di conferenza di servizi possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento (comma 1).</p> <p>Mediante inserimento del comma 2 <i>bis</i> nel corpo dell'art. 153 del Codice dei contratti, "definiti" i requisiti professionali dei soggetti incaricati di redigere lo studio di fattibilità, qualora posto a base di gara, con particolare riguardo, come sottolineato nella relazione, agli aspetti economico-finanziari legati alla gestione della infrastruttura da realizzare. In mancanza di professionalità adeguate, l'Amministrazione acquisisce all'esterno la prestazione applicando le procedure del Codice dei contratti (comma 2).</p>
<p>AFFIDAMENTO A TERZI NELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI (Art. 4)</p>	<p>Elevata dal 50 al 60% la quota che i concessionari autostradali titolari di concessioni assentite prima del 30 giugno 2002 sono tenuti ad affidare a terzi (modificato in tal senso l'art. 51, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1).</p>

<p>DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI A BASE DI GARA NEI SERVIZI TECNICI (Art. 5)</p>	<p>Per superare le condizioni di indeterminazione in cui si sono venute a trovare le stazioni appaltanti dopo l'abrogazione delle tariffe professionali disposta dall'art. 9 del D.L. 1/2012, la norma in commento, mediante integrazione del predetto art. 9 del decreto semplificazione e, pertanto, <u>con disposizione che rimane esterna al Codice dei contratti</u>, fornisce indicazioni per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nell'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (sul punto è anche intervenuta l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con deliberazione n. 59 del 3 maggio 2012)</p> <p>Nello specifico, per la determinazione della base d'asta, le stazioni appaltanti potranno fare riferimento ai parametri da stabilirsi con decreto del Ministro vigilante per la liquidazione dei compensi giudiziali. Al medesimo decreto viene altresì demandata la definizione della classificazione delle prestazioni onde individuare la prestazione professionale (comma 1).</p> <p>Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale sopra citato, in forza della <u>disposizione transitoria</u> di cui al comma 2, le stazioni appaltanti possono applicare, come criteri o base di riferimento, le tariffe professionali vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. 1/2012, nonché le classificazioni di cui all'art. 14 della L. 143/1949.</p>
<p>CREDITI DI IMPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI (Art. 6)</p>	<p>L'articolo si propone di consentire ai Comuni di utilizzare i crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali necessarie per migliorare i servizi pubblici, compensando crediti e debiti all'interno del comparto della pubblica amministrazione, liberando risorse a vantaggio dell'economia reale.</p>
<p>DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (Art. 11)</p>	<p>L'articolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eleva al 50% la soglia di detrazione IRPEF per le ristrutturazioni, per un arco temporale delimitato fino al 30 giugno 2013 (comma 1); - prevede la detrazione del 50% per le spese di riqualificazione energetica nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2013 (comma 2).
<p>SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ EDILIZIA (Art. 13)</p>	<p>L'articolo, modificando l'art. 19, comma 1, della L. 241/1990 e integrando l'art. 23 del D.P.R. 380/2001, interviene nuovamente in materia di SCIA nel settore dell'edilizia con l'obiettivo di applicare le semplificazioni introdotte anche alle procedure disciplinate con norme regolamentari, nonché estendendo siffatte forme di semplificazione alla DIA, ancora prevista da talune leggi regionali.</p>

**“AMMINISTRAZIONE APERTA”
(Art. 18)**

L'articolo rende di carattere generale l'obbligo di pubblicazione via internet della erogazione a qualunque titolo di somme da parte della pubblica amministrazione a imprese e ad altri soggetti economici, secondo i principi di accessibilità totale di cui al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Nella fattispecie, ricadono nel campo di applicazione del suddetto obbligo, la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati.

La pubblicazione riguarda i seguenti dati:

- a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

Tutte le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Regioni e gli Enti locali (viene infatti evocata la potestà legislativa statale esclusiva *ex art. 117, secondo comma Cost.*), sono tenute a conformarsi all'obbligo in argomento entro il 31 dicembre 2012 (le Regioni a Statuto speciale si conformano entro il medesimo termine in base ai rispettivi Statuti).

A decorrere dal 1 gennaio 2013 la pubblicazione sui siti Internet costituirà condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare, ferma restando la responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione anche sotto il profilo del danno da ritardo eventualmente rilevato.

L'articolo in esame, al comma 6, fa salve le disposizioni speciali inerenti le spese per l'attività economica e contrattuale della pubblica amministrazioni previste:

- dal Codice dei contratti (ivi compreso l'art. 6 bis relativo alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici);
- dal Codice dell'Amministrazione digitale;
- dal Codice delle leggi antimafia;
- dall'art. 8 del D.L. 52/2012 (*Spending review*).

Ai pagamenti obbligatori e previdenziali relativi al lavoro dipendente si applicano le regole ad essi proprie.

Il medesimo comma 6 demanda ad un regolamento governativo, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012 sentita la Conferenza unificata, il coordinamento delle disposizioni sopra elencate (comprese quelle sulla pubblicità negli appalti pubblici) con la disciplina dettata dall'articolo in commento, con facoltà di disciplinare altresì forme semplificate di attuazione per i pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo.

<p>ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (Artt. 19-22)</p>	<p>Gli articoli in commento istituiscono l'Agenzia per l'Italia digitale, destinata a sostituire DigitPa e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di cui pertanto si dispone la soppressione.</p>
<p>MODIFICA ALL'ART. 38 DEL CODICE DEI CONTRATTI IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO (Art. 33)</p>	<p>Il comma 1 dell'articolo inserisce nel corpo della legge fallimentare (R.D. 267/942) il nuovo art. 186 <i>bis</i> relativo al concordato con continuità aziendale. In forza di siffatta disciplina innovativa, in caso di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, l'ammissione a concordato preventivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non impedisce la <u>continuazione di contratti pubblici</u> se il professionista designato dal debitore ha attestato la conformità del piano e la ragionevole capacità di adempimento; - non impedisce la <u>partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici</u> qualora l'impresa presenti in gara: <ol style="list-style-type: none"> a) una relazione di un professionista qualificato che attesti la conformità del piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; b) la dichiarazione di altro operatore qualificato per l'oggetto dell'appalto, il quale si sia impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione le risorse necessarie e a <u>subentrare</u> nell'impresa ausiliata nel caso in cui fallisca durante la gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, o comunque non sia più in grado di assicurare l'adempimento del contratto (si applica a tale riguardo l'art. 49 in tema di avvalimento). <p>L'impresa ammessa a concordato può partecipare alle gare in raggruppamento con altre imprese esclusivamente in qualità di mandante e la dichiarazione di cui alla lett. b) può essere resa da altra impresa raggruppata.</p> <p>Le disposizioni sopra richiamate, <u>rimangono quindi esterne al Codice dei contratti</u> in quanto inserite nella legge fallimentare. Si rende comunque necessario un adeguamento in senso conforme dei bandi di gara.</p> <p>In correlazione a tale novità, l'art. 38, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti, che esclude dalle gare le imprese sottoposte a procedure concorsuali, viene all'uopo integrato dal comma 2 dell'articolo in esame, per fare salva la fattispecie del concordato preventivo con continuità aziendale.</p> <p>Le disposizioni sopra citate non sono immediatamente applicabili. In base alla norma transitoria del comma 3, le stesse si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 83/2012, nonché ai piani di cui al comma 1, lettera a), n. 1) elaborati successivamente al predetto termine.</p>

<p>LODO ARBITRALE NEGLI APPALTI PUBBLICI (Art. 48)</p>	<p>Nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie inerenti o connesse ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la norma dispone che il lodo possa essere impugnato davanti alla Corte d'appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia (comma 1).</p> <p>Con norma transitoria, il comma 2 dispone che tale motivo di impugnazione è applicabile anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l'impugnazione davanti alla Corte d'appello alla data di entrata in vigore del decreto in esame.</p>
<p>SERVIZI PUBBLICI LOCALI (Art. 53)</p>	<p>L'articolo apporta ulteriori modifiche alla disciplina della gestione dei servizi pubblici locali di cui al D.L. 138/2011, con particolare riguardo agli ambiti territoriali e criteri di organizzazione e svolgimento dei servizi pubblici locali e all'adeguamento della disciplina al referendum popolare e alla normativa europea.</p>